

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, giovedì 29 ottobre 2009

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 775522

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

Regione Calabria**BOLLETTINO UFFICIALE**

Via P. Orsi – CATANZARO

*Il pubblico si riceve:*Martedì e Giovedì,
dalle ore 10 alle ore 12*Informazioni telefoniche:*Martedì e Giovedì,
dalle ore 10 alle ore 12

Telefono 0961/775522

SOMMARIO**PARTE PRIMA****SEZIONE I**

Regione Calabria

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 37

Istituzione del servizio di elisoccorso Pag. 40639

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2009, n. 38

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, recante: “Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale” Pag. 40639

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2009, n. 39

Misure urgenti in materia di personale regionale Pag. 40641**REGIONE CALABRIA**
BOLLETTINO UFFICIALE**A V V I S O**

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

PARTE PRIMA**SEZIONE I****Regione Calabria
LEGGI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 23 ottobre 2009, n. 37

Istituzione del servizio di elisoccorso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È istituito presso gli Ospedali Riuniti Bianchi-Melacriano-Morelli di Reggio Calabria e l'Azienda Sanitaria provinciale di Vibo Valentia il servizio regionale di elisoccorso.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare, d'intesa con la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria e l'Azienda Sanitaria provinciale di Vibo Valentia, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, le basi operative di detto servizio di elisoccorso.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 23 ottobre 2009

Loiero

LEGGI REGIONALI 29 ottobre 2009, n. 38

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, recante: "Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale".

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 2 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 2*(Elezioni primarie ed elezioni regionali)*

1. *Possono partecipare alle elezioni primarie di cui all'articolo 1 i partiti, ed i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1995, n. 43, come integrate e modificate dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, e successive integrazioni e modificazioni.*

2. *Alla presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, anche quando il partito o gruppo politico organizzato abbia partecipato con il medesimo contrassegno alle elezioni primarie, continuano ad applicarsi le disposizioni delle citate n. 108 del 1968, n. 43 del 1995 e della legge regionale n. 1 del 2005 e delle successive integrazioni e modificazioni alle medesime.»*

Art. 2

1. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, *la lettera i) è abrogata.*

Art. 3

1. All'articolo 8 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera c), sono soppresse le parole «votate in numero pari a quello delle liste presentate; ciascuna urna è identificata dal medesimo colore della scheda che deve esservi inserita»;

b) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, o qualora, esperito il sorteggio, residuino seggi vacanti, agli stessi il Sindaco nomina un funzionario addetto all'Ufficio elettorale del Comune e, in subordine, altro funzionario in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale».

Art. 4

1. All'articolo 9 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
 «1. L'elettore vota indicando nella scheda uno solo dei candidati alla carica di presidente della Giunta regionale tra quelli presentati dalla lista, o dalla coalizione di liste che egli presceglie. Il voto si esprime ponendo un sul rigo che contiene il nome ed il cognome del candidato prescelto. Se il segno è posto sul contrassegno il voto è nullo se la lista ha presentato più di un candidato. Sono nulle le schede votate in favore di più candidati, o di liste, o di coalizioni di liste diverse da quella cui appartiene il candidato prescelto, ovvero se i segni posti su più contrassegni della medesima coalizione consentono l'identificazione della scheda;

2. La scheda per l'espressione del voto è ripartita in tanti riquadri quante sono le liste, o le coalizioni di liste che partecipano alle elezioni primarie. In ciascun riquadro è posto, nel mezzo, il contrassegno della lista nella dimensione di quattro centimetri di diametro e, accanto a questo, uno su ciascuna riga che si succede dall'alto in basso, è scritto il nome ed il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Qualora più soggetti abbiano presentato la medesima o le medesime candidature ai sensi dell'articolo 4, comma 2, la scheda reca il contrassegno presentato da ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2, disposti secondo l'ordine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e). Qualora i contrassegni riprodotti nel riquadro siano più di due, i primi sono posti l'uno accanto all'altro e gli altri sono posti in successione due a due sotto di essi sino ad esaurimento. In tal caso le righe che recano il nome ed il cognome di ciascun candidato sono poste accanto allo spazio occupato verticalmente dai contrassegni. La successione dei riquadri nella scheda è determinata per sorteggio dal Collegio regionale di garanzia elettorale. Prima della votazione le schede sono vidimate dal Presidente e dal segretario della sezione elettorale»;

b) al comma 4 le lettere a) e b) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

«a) consegna la scheda all'elettore;

b) deposita nell'apposita urna la scheda restituita dall'elettore dopo l'espressione del voto».

Art. 5

1. L'articolo 10 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 10

(Disciplina delle cause di nullità del voto)

1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, la disciplina di dettaglio, delle cause di nullità del voto è disciplinata dal Regolamento regionale secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione di volontà dell'elettore».

Art. 6

1. All'articolo 11 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Terminate le operazioni di cui al comma 2, il presidente della sezione elettorale, assistito dagli altri componenti del seggio e dagli scrutatori aggiunti di cui all'articolo 8, comma 4, procede alle operazioni di scrutinio nei locali adibiti a sede della sezione seguendo a tal fine ed in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 53 e 54 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali. Al termine delle operazioni il Presidente della sezione consegna all'Ufficio elettorale comunale il verbale di scrutinio, le schede scrutinate e le altre schede».

Art. 7

1. All'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, la lettera b) è abrogata.

Art. 8

1. All'articolo 15 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimborso delle spese sostenute dai Comuni»;

b) sono abrogati i commi 2 e 3.

Art. 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 29 ottobre 2009

Loiero

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2009, n. 39

Misure urgenti in materia di personale regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. In conformità a quanto sancito dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il personale assunto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 è mantenuto in servizio, senza soluzione di continuità, fino alla data del 30 settembre 2010.

2. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse finanziarie già allocate all'UPB 1.2.01.01. (capitolo 12010128) dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 29 ottobre 2009

Loiero

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell'annuncio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell'originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunci debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l'uso della carta uso bollo sia per l'originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l'inserzione.

Il testo dell'inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell'individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d'inserzione.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo.

Gli stessi devono riportare, in calce all'originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.

Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.

In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l'eventuale inesatta interpretazione.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente.

Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Vendita:

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine.

fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

Prezzi di abbonamento:

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;

Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

Condizioni di pagamento:

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Via Orsi – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.